



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| - Cons. Paolo PELUFFO | Presidente f.f |
| - Cons. Nicola BONTEMPO | Relatore |
| - Primo Ref. Marco BONCOMPAGNI | Componente |

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione di programmazione dell'attività di controllo della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 2 del 22 gennaio 2013;

VISTE le "Linee-guida" predisposte dalla Corte dei conti - Sezione delle Autonomie - per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2011;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 149;

VISTA inoltre la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 210/2011/INPR del 18 ottobre 2011 con la quale si approvano le "prime linee di orientamento" in ordine alle modalità applicative della disposizione di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149;

VISTO l'art. 148 bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, che prevede l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento", nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della mancata sostenibilità dell'indebitamento nonché della presenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari degli enti;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2011 del Comune di **CASCINA (PI)**, con deliberazione n. 105 del 18 aprile 2013;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 18 aprile 2013;

VISTO l'art. 148 bis del TUEL, comma 3, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'Ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

PRESA VISIONE della relazione dell'Ente in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2011, inoltrata alla Sezione con nota n. 13985 del 27/06/2013 (prot. sezione n. 4782/2013) e la successiva integrazione di istruttoria di cui alla nota del 08/07/2013 (prot. Sezione n. 4995/2013);

ESAMINATA la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi in sede istruttoria, condotta con il supporto del settore competente;

CONSIDERATO che, in sede di contraddittorio svoltosi in adunanza pubblica del 9 luglio 2013, i rappresentanti dell'Ente hanno confermato quanto già espresso con le note acquisite agli atti;

UDITO nella Camera di consiglio del giorno 9 luglio 2013 il relatore Cons. Nicola BONTEMPO;

CONSIDERATO

- che dalla "specifiche pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

E' stata rilevata la presenza di residui attivi del titolo I, III e VI (esclusi i depositi cauzionali) vetusti. Più precisamente i residui attivi di tali titoli, costituiti in anni precedenti il 2007, in rapporto agli stessi residui relativi agli esercizi 2010 e precedenti, risultano elevati (ed esattamente pari al 39,56%). Tale grave irregolarità determina seri dubbi sulla veridicità e attendibilità delle partite conservate nella gestione residui e ha ripercussioni negative sul risultato di amministrazione. In assenza di un apposito accantonamento nel fondo svalutazione crediti, in sede di definizione dell'avanzo di amministrazione, tale fenomeno comporta un potenziale rischio per la tenuta degli equilibri di bilancio dell'Ente degli esercizi futuri.

C.I. - CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

Dall'esame delle informazioni desunte dal questionario sul rendiconto 2011, si è reso possibile valutare il peso che complessivamente grava sul bilancio corrente a seguito delle operazioni di indebitamento.

Nel caso specifico, se si considera l'intera rata dei prestiti che l'Ente annualmente è tenuto a rimborsare, si ottiene una percentuale di incidenza sulle entrate correnti pari al 21,34%.

Tale percentuale, che è superiore al livello considerato critico dalla Sezione, denota una forte rigidità strutturale del bilancio dell'Ente, e pone dubbi sulla sua capacità di tenuta nel lungo periodo.

- che l'Ente, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che, in riferimento al risultato di amministrazione, in particolare in relazione alla presenza di residui attivi vetusti, l'Ente ha comunicato che "la situazione de residui attivi presenta dal 2010 ad oggi un trend decrescente in quanto gli stessi sono stati in buona parte riscossi ; tali residui attivi sono stati mantenuti in bilancio a seguito di puntuale verifica e attestazione da parte dei dirigenti/responsabili dell'Ente sulla loro sussistenza, veridicità ed attendibilità". L'ente ha dichiarato che "i residui vetusti ante 2007 relativi ai titoli I, III e VI si sono ridotti di € 3.575.985,11 proprio in sede di approvazione del conto consuntivo 2011, e che nel corso del 2012 e dei primi mesi del 2013 la situazione è migliorata" anche se non è stato costituito un apposito fondo svalutazione crediti;

- che in riferimento alla capacità di indebitamento e alla sostenibilità dello stesso nel lungo periodo, nel corso del 2012 "l'Ente non ha contratto nuovi mutui ed ha proceduto alla estinzione anticipata di mutui per € 337.337; e non ha proceduto all'assunzione di nuovi mutui. inoltre l'Ente ha manifestato l'intenzione di " non attivare alcuna forma di indebitamento almeno fino al 2015, al fine di ridurre gradualmente l'incidenza delle rate sui mutui sulla spesa corrente e di riflesso sulle entrate correnti";

RITENUTO

- che l'irregolarità segnalata, richiamata in premessa e riferita al risultato di amministrazione (presenza di residui attivi vetusti), nonostante l'apprezzabile attività posta in essere dall'Ente non può ritenersi completamente rimossa, in quanto la vetustà dei residui attivi, così come sopra descritta, per l'esercizio 2011, pur essendo notevolmente diminuita, si mantiene ancora elevata, facendo così permanere un potenziale rischio per la tenuta degli equilibri di bilancio dell'Ente per gli esercizi futuri;

- che i provvedimenti adottati dall'Ente, richiamati in premessa e riferiti alla sostenibilità dell'indebitamento, risultano IDONEI; in quanto il rapporto tra la rata dei prestiti e le entrate correnti presenta una evoluzione positiva attestandosi al 19,98% già nel 2012 ponendosi pertanto al di sotto della soglia ritenuta critica dalla sezione.

DELIBERA


Sulla base di quanto segnalato dall'Ente e dei provvedimenti assunti, circa la presenza di residui attivi vetusti la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità sul rendiconto 2011, PRENDE ATTO dei provvedimenti adottati dall'Ente finalizzati alla rimozione delle irregolarità rilevate.


Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'Ente ha adottato ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, in merito alla sostenibilità dell'indebitamento la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'IDONEITA' degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio Comunale, al Sindaco e, per conoscenza, all'Organo di revisione dell'Ente e al Consiglio delle Autonomie locali.

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2013.


Il Relatore
Nicola BONTEMPO


Il Presidente f.f.
Paolo PELURFO

Depositata in segreteria il 9 luglio 2013

Il Funzionario preposto al servizio di supporto
Claudio FELLI

